SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Città Metropolitana di Venezia

OGGETTO: CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI IDONEI ALLA COLLOCAZIONE DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL FARO DI BIBIONE IN
CONSEGNA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO 08.04.2023 - 07.01.2024 (con
possibilità di proroga fino al 07/01/2025).
L'anno duemilaventitre il giorno del mese di con la
presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del codice
civile
TRA
, nato a () il, nella sua qualità di Dirigente
Responsabile del Settore del Comune di San Michele al
Tagliamento (codice fiscale 00325190270), il quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta in forza della disposizione di cui all'art.
107 c. 3 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in esecuzione della
determinazione n;
E
- Sig, nato a () il, residente a () in
Via n, legale rappresentante della ditta avente sede
in () -Via n codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
Imprese di: che, per brevità, nel prosieguo, verrà chiamata
"concessionario" o "ditta concessionaria".

PREMESSO

Che la Giunta Comunale di San Michele al Tagliamento con propria deliberazione n. 21 del 07/02/2023 ha fornito gli indirizzi per la concessione temporanea di spazi idonei alla

collocazione di distributori automatici di alimenti e bevande presso il faro di Bibione, in consegna all'Amministrazione comunale, per il periodo 01/04/2023-07/01/2024 (con eventuale proroga fino al 07/01/2025).

Che a seguito di regolare procedura, esperita nel rispetto dell'art. 3 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, dell'art. 37 del R.D. 827 del 23.05.1924 e per quanto applicabile del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con affidamento al massimo rialzo del canone, ha concesso le aree di cui trattasi con la determinazione n. _____ del ______.

Che si rende ora necessario procedere alla stipula di apposito atto concessorio volto a regolare le competenze del Concessionario.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la concessione temporanea a titolo oneroso di spazi idonei alla collocazione di distributori automatici di alimenti e bevande presso i locali del Faro di Bibione in consegna all'Amministrazione comunale.

Il complesso del faro di Bibione, di proprietà dello Stato (Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Infrastrutture e Trasporti) è censito al Catasto Fabbricati al F. 51, n. "A", cat. E/6 e al Catasto Terreni con stesso identificativo "Ente Urbano" di mq 1884 del Comune di San Michele al Tagliamento, compresa una porzione della particella identificata nel Catasto Terreni al F. 51, n. 48, di mq 100 (Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Trasporti e Navigazione).

Il Comune di San Michele al Tagliamento ha in consegna temporanea il Faro di Bibione (esclusa la torre faro) allo scopo di riqualificare/recuperare il manufatto e l'area di competenza per renderli fruibili alla collettività. La consegna temporanea è stata eseguita dalla Capitaneria di Porto di Venezia, per conto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con il verbale n. 170 del 29.08.2013.

Sugli spazi concessi verranno installati n. 5 distributori di bevande calde, fredde, gelati e alimenti preconfezionati, indirizzati ai visitatori e turisti che giungono al Faro di Bibione. Gli stessi saranno gestiti dalla ditta concessionaria.

Nel periodo di apertura non continuativo il numero dei distributori può essere limitato a 2 (bevande calde e fredde).

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA E CONSEGNA DEGLI SPAZI

La concessione ha inizio il 08/04/2023 e si conclude il 07/01/2024, ed eventualmente prorogata fino al 07/01/2025, come da apertura al pubblico del complesso del faro:

- festivi e prefestivi dal 8 aprile al 20 aprile 2023 (1,2 8,9,10 15,16 22,23,24,25 -29,30)
- quotidianamente dal 1° maggio al 30 settembre 2023
- festivi e prefestivi per il mese di ottobre e nella giornata del 1° novembre (1 7,8 14,15 21,22 28,29 ottobre; 1° novembre)
- festività natalizie (8,9,10 16,17 23,24,26 30,31 dicembre e 1,6,7 gennaio 2024).

Nell'eventualità che la concessione venga prorogata fino al 07/01/2025, le date di apertura della seconda annualità verranno armonizzate al calendario dell'anno.

Alla scadenza del primo anno la proroga avverrà con scambio di corrispondenza tra le parti. Al termine del secondo anno il contratto si intenderà risolto, senza che intervenga avviso e/o disdetta.

La concessione viene assegnata in via temporanea, con la possibilità per il Comune di San Michele al Tagliamento di riottenere la disponibilità degli spazi concessi in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse o a seguito di modifiche o comunicazioni da parte degli Enti superiori proprietari dell'immobile, mediante la revoca totale o parziale della concessione stessa e senza che per ciò possa il concessionario pretendere rimborsi o indennizzi di sorta.

La consegna degli spazi oggetto del presente contratto verrà effettuata il giorno 07.04.2023, sotto riserva di legge.

ART. 3 - CANONE DI CONCESSIONE

Per la concessione temporanea di spazi idon	nei alla collocazione di distributori automatici di
alimenti e bevande presso i locali del faro	di Bibione, il Concessionario deve versare al
Comune il canone di concessione di €	, nel seguente modo:
€ entro il 30/06/2023	

€	entro il	30/09/2023

(ovvero 100% canone anticipato, al momento della concessione)

Il mancato versamento del canone entro la data indicata comporta l'incameramento della fidejussione bancaria o assicurativa di cui al successivo art. 9.

Il canone non è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto.

Oltre al canone di cui sopra al Comune è dovuto il rimborso forfettario del consumo elettrico che le suddette apparecchiature comportano, calcolato in € 4.000,00 per annualità, da versarsi congiuntamente al canone di concessione.

ART. 4 – SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI PRODOTTI IN VENDITA

Il Concessionario ha la facoltà di decidere i prodotti distribuiti con i limiti di seguito riportati.

CARATTERISTICHE GENERALI - Nei distributori automatici devono essere sempre disponibili prodotti:

- di alto livello qualitativo;
- conformi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e igiene alimentare;
- con confezioni conformi alle normative vigenti in materia di prodotti alimentari e con indicazione di tutte le sostanze alimentari di cui è composto ciascun prodotto posto in distribuzione;
- di materiale idoneo all'imballaggio della particolare derrata alimentare in esse contenuta, devono inoltre risultare chiuse o sigillate ed intatte.

Per ragioni di pubblica sicurezza è vietata la vendita di bevande in contenitori in vetro.

È comunque tassativamente vietato utilizzare:

- alimenti scaduti;
- conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge;
- ogni forma di riciclo di prodotti avanzati;
- alimenti transgenici.

ART. 5 – SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori automatici devono:

- consentire l'erogazione di bevande calde, bevande fredde, alimenti preconfezionati;
- avere una data di fabbricazione non anteriore al 01.01.2017;
- essere dotati di idonea omologazione, marchio CE;
- essere rispondenti alle norme e prescrizioni, anche tecniche, sia italiane che europee, vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di compatibilità elettromagnetica.
- essere ad alta efficienza energetica secondo il nuovo standard Europeo EN 50597;
- essere dotati di impianto refrigerante privo di CFC. I fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale.

I distributori inoltre, devono:

- prevedere come strumento di pagamento il contante (monete e banconote) ed essere muniti di servizio di "rendi resto" in moneta contante; possono prevedere in aggiunta pagamento con carta di debito/credito;
- segnalare chiaramente e tempestivamente l'eventuale assenza di monete per il resto;
- garantire, in caso di malfunzionamento o di mancata erogazione dei prodotti richiesti e pagati, la restituzione delle somme indebitamente trattenute;
- consentire all'utente la possibilità di scelta della quantità di zucchero, compresa la possibilità di assenza completa di zucchero;
- essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti e avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e conforme alle disposizioni in vigore, nonché resistente alle ripetute operazioni di pulizia e di disinfezione;
- essere collocati in maniera tale da non ostacolare le vie d'esodo e le uscite di sicurezza;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;

- avere la bocca esterna di erogazione non esposta e protetta da inquinanti vari;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni ovvero munito di sportello;
- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del Concessionario ed il suo recapito nonché il nominativo ed il recapito telefonico del referente a cui rivolgersi in caso d'urgenza;
- avere una adeguata autonomia di bicchieri e palette;
- essere dotati di appositi contatori delle quantità, per ciascun prodotto, delle somministrazioni erogate, la cui lettura deve essere verificabile dal personale del Comune di San Michele al Tagliamento responsabile della gestione del contratto di concessione.

ART. 6 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune di San Michele al Tagliamento, prima della stipula del contratto, le schede tecniche relative a tutti i distributori installati con le caratteristiche delle apparecchiature, le relative omologazioni e le certificazioni di conformità nonché i consumi energetici.

SONO A CARICO DEL CONCESSIONARIO:

- la fornitura di distributori automatici idonei in tipologia e potenzialità a rendere soddisfacente il servizio all'utenza;
- l'installazione dei distributori;
- tutti gli oneri relativi all'installazione (anche nel caso di modifiche di ubicazione), comprese le derivazioni, gli eventuali allacci idrici ed elettrici in prossimità delle macchine distributrici; le suddette attività devono essere effettuate a perfetta regola d'arte e in osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti;
- l'onere di verificare il rispetto delle norme relativamente al numero delle macchine allacciate all'impianto elettrico con spese a carico del Concessionario per eventuali modifiche all'impianto elettrico, previa autorizzazione del Comune di San Michele al Tagliamento;

- attesa la particolare ubicazione del Faro, i cui locali tra l'altro non sono costantemente presidiati, il Comune non è responsabile per eventuali danni ai prodotti a causa di assenza/interruzione di energia elettrica. L'affidatario della concessione dovrà organizzarsi in autonomia per evitare il deterioramento dei prodotti;
- la fornitura dei prodotti erogati dai distributori automatici;
- l'installazione e la gestione di eventuali depuratori, filtri o addolcitori per acqua;
- tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori anche mediante l'installazione di un condizionatore di potenzialità adatta a refrigerare il locale;
- la collocazione, in prossimità dei distributori automatici, di idonei recipienti porta rifiuti adatti alla raccolta differenziata in maniera conforme alla normativa comunale in merito;
- lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e la pulizia giornaliera del locale, compresa la pulizia del pavimento, ove sono collocati i distributori medesimi:
- la pulizia giornaliera delle aree di sosta (rimozione dei rifiuti pulizia dei tavoli e delle panchine/sedie);
- la presentazione di tutte le istanze e comunicazioni alle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto e l'acquisizione dalle autorità preposte tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste dalla normativa vigente, comprese le autorizzazioni a transitare nella strada di arrivo al Faro (via del Faro) da chiedere all'ufficio Turismo del Comune, e alla Polizia Locale del Comune;
- la rimozione dei distributori al termine del contratto o in qualsiasi momento il Comune lo richieda, a suo insindacabile giudizio. Al termine del contratto la rimozione deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del contratto medesimo, senza necessità di richiesta da parte del Comune. In caso di mancata rimozione e ritiro dei distributori, l'ente provvederà direttamente alla loro rimozione, ritiro e deposito a spese del Concessionario, salvo il risarcimento del maggiore danno subito;
- la pulizia dei pavimenti presenti nelle zone in cui sono posizionati i distributori in caso di

qualunque lavorazione effettuata dal Concessionario e al termine del contratto;

- l'installazione di una apparecchiatura cambiamonete;
- l'installazione di cartelli di indicazione del funzionamento dei distributori e le modalità di avviso guasti o malfunzionamenti in lingua italiana, inglese e tedesca.

Il Concessionario può, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione deve essere sempre data anticipatamente comunicazione scritta al RUP che, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione, anche ai fini dell'applicazione dell'incremento della quota di rimborso forfettario del consumo elettrico di cui all'art. 3.

Il Concessionario dovrà fornire all'Amministrazione il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente contratto.

Il Concessionario dovrà dotare il personale di una tessera di riconoscimento ben esposta e/o di divisa di servizio, onde consentirne il riconoscimento. Il personale impiegato nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature deve essere munito delle prescritte abilitazioni sanitarie.

ART 7 - MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO DELLE MACCHINE

Le attività di rifornimento, pulizia e manutenzione delle macchine distributrici dovranno essere eseguiti dal Concessionario in orari tali da non creare disagio agli avventori.

Il Concessionario deve garantire lo svolgimento di un programma di manutenzione finalizzato al funzionamento continuativo dei distributori ed a ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti.

In particolare il Concessionario deve effettuare:

- interventi di rifornimento con una frequenza tale da garantire sempre il tempestivo reintegro dei prodotti esauriti e quindi tale da garantire la disponibilità costante di tutti i prodotti, ed un servizio pienamente soddisfacente per l'utenza;
- interventi di manutenzione ordinaria, compresa la pulizia interna ed esterna dei distributori, con frequenza tale da garantire i livelli minimi di igiene e la continuità di funzionamento

delle macchine.

In caso di guasti il Concessionario è tenuto ad intervenire entro 24 ore dalla chiamata nei giorni lavorativi e festivi.

ART. 8 - CONTABILIZZAZIONE DEI PRODOTTI EROGATI

La ditta concessionaria deve trasmettere al Comune di San Michele al Tagliamento un resoconto a fine della concessione caratterizzato dalla quantità di prodotti erogati per ciascun specifico prodotto e il relativo fatturato. A tal fine ogni distributore automatico deve essere dotato di appositi contatori delle quantità, per ciascun specifico prodotto, delle somministrazioni erogate, la cui lettura deve essere liberamente consentita al personale del Servizio comunale responsabile della gestione del contratto di concessione.

Inoltre si rappresenta che i distributori automatici dovranno essere "censiti" online presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 127/2015 e dal provvedimento della stessa Agenzia del 30.06.2016.

ART. 9 – ASSICURAZIONI E GARANZIE

Il Concessionario ai fini della sottoscrizione della presente concessione ha prodotto:

a) fidejussione assicurativa n. _______ a favore del Comune di San Michele al Tagliamento, di € ______ (Euro _______), a garanzia dell'effettivo avvio dell'attività, a copertura di eventuali danni ai beni dati in custodia, a copertura di eventuali spese di demolizione delle opere realizzate senza autorizzazione, di ripristino dell'area, a copertura del mancato pagamento del canone offerto. La cauzione dovrà garantire l'intero periodo della concessione. Il fidejussore, inoltre, ha l'obbligo di mantenere costante, nel periodo di durata della fidejussione, l'importo garantito; ovverosia qualsiasi pagamento effettuato dal fideiussore a favore del Comune per inadempienze od oneri del Concessionario non andrà a ridurre l'importo garantito. La cauzione sarà restituita/svincolata al termine della concessione sempre che il conduttore abbia adempiuto a tutti gli oneri derivanti dalla presente concessione.

Tale polizza, dovrà espressamente:

- 1) prevedere il pagamento a semplice richiesta del Comune entro 15 giorni dalla richiesta, in caso di escussione;
- 2) deve rimanere valida fino a quando il Comune non ne restituirà l'originale o non farà la dichiarazione scritta di liberazione dall'obbligo;
- 3) il fidejussore non deve godere del beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- 4) il fidejussore deve rinunciare ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1947 del Codice Civile.

b) polizza assicurativa per la copertura della	responsabilità civile n.
rilasciata da Agenzia di	per danni provocati a terzi per
danni a persone e cose con massimale di €	per persona per ciascun sinistro e
che copra anche i rischi da tossinfezione alime	ntari e/o avvelenamenti subiti dagli utenti del
servizio, fino al termine della concessione.	

Della polizza suddetta, il Concessionario è tenuto a fornire copia al Comune di San Michele al Tagliamento prima dell'installazione dei distributori automatici. L'esistenza e la validità della polizza in questione è condizione essenziale per il Comune di San Michele al Tagliamento, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento dette coperture assicurative, il contratto si risolverà di diritto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Il Concessionario è responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperti dalla polizza.

Resta inteso che i massimali suindicati non rappresentano il limite del danno risarcibile da parte del Concessionario che risponderà sempre, comunque, nel suo valore complessivo.

L'Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale diretta/indiretta derivante dall'esecuzione del servizio; pertanto il Concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'assicurazione

infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

Il servizio viene effettuato a totale rischio e pericolo del Concessionario che se ne assume tutte le responsabilità e dovrà provvedere, con esatta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni in materia commerciale, sanitaria ed assicurativa.

Indipendentemente dall'obbligo di stipulare apposita assicurazione sopra indicata, il Concessionario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, o comunque ad esse ricollegabili.

L'Ente è altresì esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità/mancanza di energia elettrica e per la mancanza di qualsiasi altro servizio, e per eventuali furti, incendi e manomissioni dei beni forniti, nonché da qualsiasi responsabilità per eventuali rotture, scassi, atti vandalici, furti o danneggiamenti alle apparecchiature installate e/o asportazioni di prodotti. L'Ente non è responsabile dei danni, eventualmente causati dal comportamento degli utenti alle attrezzature ed alle macchine distributrici del Concessionario.

ART. 10 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

Prima dell'avvio dell'uso degli spazi il Concessionario deve acquisire in autonomia da parte delle autorità preposte (qualora non già rilasciati, o se del caso volturare a proprio nome), tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste dalla normativa vigente.

Tali licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell'espletamento della concessione.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere disponibile ad ogni eventuale controllo da parte degli organi ufficiali di vigilanza igienico-sanitaria o di tecnici incaricati dal Comune di San Michele al Tagliamento di verificare la conformità del servizio agli standard del presente contratto e alle normative vigenti.

ART. 11 - SPAZI PUBBLICITARI

Il Concessionario potrà utilizzare gli spazi pubblicitari per promuovere solo il proprio marchio e/o prodotti e/o servizi.

Il Concessionario non potrà utilizzare o concedere a terzi qualsiasi spazio a uso pubblicitario.

ART. 12 – PERSONALE

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:

- possedere adeguata professionalità e qualifica;
- essere munito delle prescritte abilitazioni sanitarie;
- operare conformemente alle prescrizioni delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare e alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso;
- portare ben visibile, al fine di agevolarne l'identificazione, una tessera di riconoscimento contenente la foto, le generalità del lavoratore, la data di nascita e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 c. 8 D. Lgs. 81/2008).

ART. 13 - IL REFERENTE DEL SERVIZIO E IL RUP

Il Concessionario ha l'obbligo di nominare un proprio Referente e comunicare al Comune di San Michele al Tagliamento i seguenti dati del Referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico mobile.

Il Referente del servizio:

- costituisce l'unica interfaccia nei confronti dell'ente,
- è conferita formalmente la delega a rappresentare il Concessionario stesso e trattare in merito a qualsiasi fatto e problema che dovesse sorgere,
- è assegnata la supervisione e il coordinamento di tutte le attività e prestazioni da svolgere,
- deve vigilare affinché ogni fase di svolgimento del servizio risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali,
- ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'ente ogni circostanza di cui venga a

conoscenza che possa essere fonte di pericolo.

L'Ente nominerà a sua volta, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che sarà l'interfaccia fra l'Ente e il Referente nominato dal Concessionario.

ART. 14 - SPESE E TASSE INERENTI IL CONTRATTO

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti al presente contratto sono interamente a carico del Concessionario.

La presente scrittura privata non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

L'imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F24.

ART. 15 - CONTESTAZIONI

Sulla base delle osservazioni e delle contestazioni rilevate dal R.U.P., l'Ente farà pervenire al Concessionario eventuali prescrizioni alle quali dovrà uniformarsi entro 5 (cinque) giorni, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione. Il Concessionario è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dall'Ente, in relazione alle contestazioni mosse. Se entro il termine previsto dal presente articolo il Concessionario non produce alcuna comprovata giustificazione, l'Ente applicherà le penali previste dal presente contratto.

ART. 16 - PENALI

Il Concessionario per tutta la durata della concessione di cui al presente contratto dovrà applicare le normative e le disposizioni regolamentari concernenti all'oggetto della concessione sia quelle già vigenti al momento dell'affidamento sia quelle che dovessero successivamente essere approvate.

In caso di riscontrata irregolarità sull'utilizzo degli spazi idonei alla collocazione di distributori automatici di alimenti e bevande o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto, il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza e alla recidiva, fatta salva la risoluzione del contratto.

Le penalità saranno precedute da regolare contestazione dell'inadempienza così come previsto all'art 15.

In caso di recidiva nell'arco di 30 giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

Le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto o mancato adempimento del Concessionario sia determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta allo stesso non addebitabili.

Gli inadempimenti che il Concessionario ritiene ascrivibili a tali eventi devono essere segnalati, per iscritto, all'ente entro 3 giorni lavorativi dall'inizio del loro avverarsi sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Le inadempienze denunciate dall'Ente comportano l'applicazione delle penali di seguito indicate; le penali sono applicate anche in maniera additiva per ciascun distributore oggetto dell'inadempienza e per ciascuna specifica tipologia di penale:

Euro 50,00: per ogni giorno di ritardo nel rimuovere ciascun distributore al termine del contratto o in qualsiasi momento l'Ente lo richieda, a suo insindacabile giudizio.

Euro 100,00: per ogni singolo prodotto scaduto presente nei distributori; per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all'art 7, per ogni giorno in cui il Concessionario utilizza o concede a terzi, senza autorizzazione dell'ente, spazi pubblicitari.

Euro 400,00: per ogni caso di mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché delle corrette tecniche e procedure relative alle operazioni di pulizia e/o uso improprio o non conformità di prodotti detergenti, sanificanti e disinfettanti;

Variabile da Euro 50,00 a euro 500,00: per ciascuna violazione di norme contenute nel presente contratto non espressamente previste nelle penalità di cui sopra.

L'entità della penale è definita a discrezione dell'ente, in rapporto alla gravità dell'inadempimento.

L'imposizione delle penali non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di inadempienza del Concessionario, resta ferma la facoltà dell'Ente di ricorrere a terzi per l'affidamento della concessione di cui al presente contratto addebitando al Concessionario i relativi costi sostenuti.

ART. 17 - INTERRUZIONE DELLA CONCESSIONE/ SERVIZIO

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuor del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza dovuta in simili circostanze. Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al Concessionario, questi si trovi nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile al Servizio Economico Finanziario dell'Ente, Ufficio Turismo, affinché quest'ultimo possa adottare le opportune misure.

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l'Ente si riserva il diritto alla richiesta del risarcimento danni subiti ed all'applicazione delle sanzioni previste.

ART. 18 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietato cedere, anche parzialmente e/o in maniera gratuita, il contratto assunto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pena l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 del c.c., fatti salvi i maggiori danni conseguenti accertati.

È vietata la sub-concessione ed è vietato l'utilizzo dei locali messi a disposizione dall'Ente per uso diverso da quello cui sono espressamente destinati.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) in caso di cessione o di cessazione dell'attività del Concessionario;
- b) mancata osservanza del divieto di sub concessione;
- c) utilizzo di prodotti alimentari in violazione di norme di legge relative a produzione, etichettature, confezionamento e trasporto;
- d) frode, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- e) casi di intossicazione alimentare;
- f) ritardo di oltre 10gg nell'inizio dell'attività stabilita da contratto;
- g) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà o nella disponibilità dell'Ente;
- h) uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto;
- i) non ottemperanza, entro 5 giorni, alle prescrizioni dell'Ente in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati;
- j) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- k) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- mancato pagamento del canone di concessione e delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Ente;
- m) mancata stipulazione o rinnovo della polizza assicurativa prevista dal presente contratto;
- n) sospensione o interruzione ingiustificata del servizio per oltre 5 giorni consecutivi durante
 l'intero periodo della concessione;
- o) a seguito di almeno due violazioni degli obblighi contrattuali contestati formalmente;
- p) qualora, a seguito di rilevazioni effettuate dalle competenti Autorità, risultino accertate infrazioni igienico-sanitarie od inerenti al lavoro;
- q) erogazione di bevande alcoliche;
- r) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente, in forma di lettera spedita via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ART. 20 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario non esegua, anche parzialmente, per qualsiasi causa le prestazioni oggetto della presente concessione, il Comune potrà ordinare a terzi l'esecuzione, parziale o totale, di quanto omesso dallo stesso con conseguente addebito dei relativi costi e dei danni eventualmente derivati al Comune; verranno inoltre applicate le relative penali.

ART. 21 – PROROGA E RECESSO

È facoltà del Comune prorogare di un ulteriore anno, fino al 07/01/2025, la concessione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, dal comunicarsi al Concessionario mediante PEC.

È facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Concessionario mediante PEC.

Il Comune potrà recedere dal contratto anche per giusta causa, intendendosi per tale tutti i motivi che non consentano la prosecuzione del contratto.

Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, perdita dei requisiti previsti dalla normativa antimafia, nonché per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la concessione.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso il Concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi

eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di San Michele al Tagliamento, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 01.08.2013 e pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo:

http://www.comunesanmichele.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/136

il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

ART. 23 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie inerenti e conseguenti alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario, saranno demandate al giudice ordinario. Foro competente è quello di Pordenone.

ART. 24 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A norma dell'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) sono fornite informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del presente incarico.

Il Titolare del trattamento è il Comune di San Michele al Tagliamento, i dati di contatto del D.P.O. sono reperibili sul sito web del Comune.

I dati e le informazioni raccolti in fase di selezione degli affidatari sono trattati per gestire il procedimento e per la gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali, per verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio prodotte, in particolare per finalità di verifica dei requisiti di gara (come il Casellario Giudiziale del professionista, dei legali rappresentati o di altri soggetti) ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti, in caso di controversie anche potenziali.

I dati personali raccolti, così come sono stati inviati senza alcuna modifica da parte dell'Ente, possono essere oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito web previste da normative e regolamenti (albo pretorio); altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi ex L. 190/2012, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge.

Tali attività avvengono ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) GDPR e art. 9 "Esercizio di pubblici poteri", dell'art. 6 comma 1 lett. b) GDPR "Adempimento di un contratto" e art. 6 comma 1 lett. c) GDPR "Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento".

La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge.

Saranno garantiti i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dagli artt. 15 e ss del GDPR da esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove si trovano ulteriori informazioni utili sul trattamento dei dati.

Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al D.Lgs. 196/2003 e GDPR.

, la	cui	validità,	accertata	da	verifica	su	altro	documento	firmato
digitalmente, risulta dal		al _			·				
Per la ditta concessionar	ria –								
Il Legale rappresentante									
	(fi	rmato dig	italmente)						
Per il Comune di San M	ichel	e al Taglia	amento						
Il Dirigente del Settore			-						
		(firmato d	lioitalment	e)					